



## **Titolo**

Sanzioni a carico delle società – penalizzazione di punti in classifica – art. 8, comma 1, lettera g), CGS - penalizzazione nella stagione sportiva seguente – attenuazione delle conseguenze punitive della sanzione – inammissibilità

## **Descrizione**

La possibilità dello slittamento della penalizzazione in una stagione successiva a quella in corso è prevista allo scopo di assicurare l'effettiva afflittività della sanzione, come indica con chiarezza l'art. 8, comma 1, lettera g) del Codice di giustizia sportiva: “se la penalizzazione del punteggio è inefficace in termini di afflittività nella stagione in corso, è fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente”. In altri termini, tale possibilità opera essenzialmente per garantire l'afflittività della sanzione, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, e non può essere utilizzata, “in bonam partem”, per attenuare le conseguenze punitive della sanzione.

## **Stagione Sportiva**

2020-2021

## **Numero**

n. 19/CFA/2020-2021/D

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Lipari

## **Riferimenti normativi**

art. 8, comma 1, lettera g), CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 019 CFA del 21 settembre 2020 (Unione Sportiva Bitonto Calcio s.r.l./A.Z. Picerno Srl/Procura Federale + altri)**